

TAR Puglia, Sezione I Bari - Sentenza 09/03/2005 n. 994
legge 109/94 Articoli 21 - Codici 21.3

Deve ritenersi che le giustificazioni fornite in sede di contraddittorio non possano costituire rettifica integrale di quelle analitiche fornite unitamente all'offerta, in tal senso dovendosi intendere il limite dello "stravolgimento" dell'offerta, pure indicato in giurisprudenza, come un quid di sostanzialmente nuovo e diverso (secondo un) giudizio (che) spetta insindacabilmente all'amministrazione appaltante (Cons. Stato, Sez. IV, 7 giugno 2004, n. 3554). Le suddette giustificazioni, inoltre, se riferite ai medesimi elementi di costo già indicati preventivamente non possono essere di segno completamente contrario rispetto alle precedenti, altrimenti si verserebbe in un caso di vera e propria modifica dell'offerta, che, naturalmente, non è possibile per una sola impresa e dopo lo scrutinio di tutte le offerte presentate (Cons. Stato, Sez. IV, 17 settembre 2004, n. 6183). In altri termini, tra le giustificazioni originarie e quelle successive in contraddittorio deve pur sempre intercorrere un rapporto di specificazione delle seconde rispetto alle prime, non potendo le analisi successive sostituirsi all'analisi preliminare mediante la prospettazione di elementi di analisi dei costi del tutto nuovi e diversi, che revocano in dubbio la congruità e serietà dell'offerta stessa nel suo complesso in funzione della conclamata carenza di una puntuale e attendibile analisi originaria dei costi.